

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

37017/06

17

UDIENZA CAMERA  
DI CONSIGLIO  
DEL 27/09/2006

[www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it)

SENTENZA

N. 00894 /2006

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

|                          |             |                   |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| Dott. PAPA ENRICO        | PRESIDENTE  |                   |
| 1.Dott.DE MAIO GUIDO     | CONSIGLIERE | REGISTRO GENERALE |
| 2.Dott.SQUASSONI CLAUDIA | "           | N. 021891/2006    |
| 3.Dott.FIALE ALDO        | "           |                   |
| 4.Dott.FRANCO AMEDEO     | "           |                   |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

1) SANFILIPPO SALVATORE N. IL 28/07/1959  
avverso ORDINANZA del 10/04/2006  
TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA

sentita la relazione fatta dal Consigliere  
SQUASSONI CLAUDIA

lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. *g. Izzo*

*rigetto del ricorso.*

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
11 - 9 NOV 2006  
FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
dott. *Fiorina Donati*



Udit i difensor Avv.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza 10 aprile 2006, il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo che grava su contatori Enel, in partenza per la Cina, evidenziando la configurabilità del reato previsto dall'art.53 DLvo 22/1997 a carico di Sanfilippo Salvatore. A sostegno di tale conclusione, i Giudici ( dopo avere rilevato la possibilità di applicare il sequestro preventivo a beni sottoposti a vincolo probatorio) hanno osservato come la Polizia Giudiziaria, nel sottoporre a verifica dei contenitori giacenti presso la Dogana di Gioia Tauro, ha rilevato una disomogeneità tra il carico in essi contenuto e quanto dichiarato nei relativi documenti di attestazione dei beni trasportati. I materiali (contatori dismessi, completi di vetro, fili elettrici parti di plastica e metalliche), contaminati da sostanze grasse ed aleose, erano da considerarsi rifiuti speciali pericolosi ,mentre i documenti non li definivano tali.

Le esigenze di cautela sono state individuare nella strumentalità dei beni rispetto allo aggravamento delle conseguenze del reato o alla agevolazione di ulteriori illeciti.

Per l'annullamento della ordinanza, l'indagato ricorre in Cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare, rilevando:

=che quanto descritto negli appositi formulari corrisponde alla merce reperita : trattasi di contatori che, dopo essere smembrati, sarebbero stati oggetto di recupero;

= che nessuna emergenza processuale giustifica la conclusione che i rifiuti siano pericolosi;

=che è carente la motivazione sulle esigenze di cautela;



= che la condotta dello indagato è sussumibile nella ipotesi di cui all'art.52 c.3 DLvo 22/1997 che prevede una sanzione amministrativa;  
= che non sussistevano le condizioni per sottoporre i beni al doppio vincolo del sequestro probatorio e preventivo.

-----  
La censura che , per pregiudizialità logica, deve essere affrontata per prima concerne la dedotta illegittimità della misura cautelare reale in quanto applicata su res già sottoposte a sequestro probatorio.

Sul tema, le articolare censure del ricorrente, pur in astratto puntuali, sono inconferenti nel caso in esame ove la situazione fattuale è diversa da quella prospettata e nessun duplice vincolo reale è stato posto in essere : il Pubblico Ministero ha qualificato come preventivo il sequestro operato dalla Polizia in via di urgenza e dalla stessa classificato come probatorio.

Ora, ai fini della convalida del sequestro, l'organo della accusa, dominus delle indagini preliminari, non è limitato e condizionato dalle indicazioni della Polizia e ben può, con autonoma decisione, reputare finalizzato ad esigenze preventive un vincolo reale in via provvisoria applicato in funzione di necessità probatorie e viceversa ; nella ipotesi concreta, poi, la sottoposizione della convalida del sequestro al vaglio del Giudice ha comportato per l'indagato una procedura più garantita , rispetto a quella prevista dall'art. 355 cpp, per cui non è ravvisabile alcuna violazione dei diritti della difesa.

Per quanto concerne la configurabilità del reato, si osserva come la condotta antidoverosa, secondo la letterale descrizione della norma (ora art. 259 DLvo 152/2006), consista nella spedizione di rifiuti costituenti traffico illecito secondo l'art.26 del regolamento CEE



259/1993 oppure in una spedizione di rifiuti , elencati nello Allegato II, in violazione dell'art.1 c.3 lett. a), b),c),d) del citato regolamento.

Come si può rilevare, la fattispecie risulta costruita su rinvii, anche a catena, a norme comunitarie che hanno efficacia diretta nel nostro ordinamento ; il Legislatore ha solo integrato il regolamento CEE per la definizione delle autorità competenti per le notifiche e per la determinazione della pena da irrogare.

Trattasi di una norma incriminatrice estremamente ampia con molteplici precetti, in relazione alla quale alcuni dubitano del rispetto del principio di tassatività, che contiene una variegata elencazione di condotte punibili.

In tale contesto, i Giudici del riesame - in presenza di una contestazione per violazione dell'art.26 del ricordato Regolamento- non hanno puntualizzato quale, tra le molteplici attività illecite, sia in concreto quella per cui si procede .

La lacuna è superabile dalla lettura del provvedimento ove, sia pure senza la citazione delle norme, emerge che siano addebitate allo indagato le previsioni dell'art.26 sub a) ,d) del regolamento CEE per il quale costituisce traffico illecito la spedizione di rifiuti non concretamente specificati nel documento di accompagnamento o con notifiche infedeli alle autorità competenti ; questa ultima irregolarità si desume dal rilievo del Tribunale che, nel confutare una prospettazione difensiva, ha osservato che la condotta non sarebbe regolarizzata con la rinnovazione delle notifiche alle autorità di destinazione.

Stando a quanto risulta nel gravato provvedimento, la merce non era corrispondente<sup>nte</sup> ai documenti perché inserita nella "lista verde" di cui allo Allegato II del regolamento anzi che in quella "rossa" di cui allo



Allegato IV a causa della sua contaminazione con sostanze in corso di identificazione.

Tanto è sufficiente , allo stato delle indagini ( pur suscettibili di ulteriori sviluppi) per ritenere la configurabilità del reato dal momento che il Tribunale in sede di riesame non deve entrare nel merito della pretesa punitiva, che forma oggetto di indagini nel procedimento principale, ma limitarsi a valutare se fattispecie concreta sia sussumibile in quella astratta configurata dal Pubblico Ministero.

La deduzione della difesa secondo la quale i rifiuti erano destinati al recupero ( e, quindi, sottratti alla contestata normativa a sensi dell'art.1 c.3 del regolamento CEE 259/1993) ,oltre ad essere priva della necessaria concretezza, è inconferente perché l'esonero è circoscritto ai rifiuti di cui allo Allegato II.


Neppure meritevole di accoglimento è la tesi della ipotizzabilità della previsione dell'art.52 c.3 DLvo 22/1997 che concerne il generale regime degli obblighi di comunicazione per il trasporto di rifiuti , mentre il reato in esame riguarda lo specifico settore dei trasporti transfrontalieri.

Relativamente alle esigenze di cautela, si rileva che il ricorrente (pur affrontando tale tema e citando pertinenti sentenze di legittimità) nega il periculum in mora esclusivamente sul presupposto che il reato non sia configurabile ; deduzione -questa- non fondata per quanto riferito.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 27 settembre 2006

Il Presidente



L'estensore

